

0008736/14



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*LAVORO
AUTONOMO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16394/2008

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 8736

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 1394

- Dott. UMBERTO GOLDONI - Presidente -
- Dott. LAURENZA NUZZO - Rel. Consigliere -
- Dott. LINA MATERA - Consigliere -
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere -
- Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

Ud. 20/02/2014

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16394-2008 proposto da:

EO X , VB
 X , elettivamente domiciliati in ROMA,
 VIA FILIPPO CIVININI 111, presso lo studio
 dell'avvocato CAMPOLO MAURIZIO, che li rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato BETTINI PAOLO;

- **ricorrenti** -

2014

contro

528

AS - Studio Progettazione d'Interni di MM
 , in persona del titolare sig.ra
 MM ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 21/2008 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI CLUSONE, depositata il 19/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.



CASSAZIONE.NET

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28.11.2004 BV ed OE proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1.9.2004, emesso a loro carico, su ricorso della ditta AS - Studio Progettazione d'Interni di MM, dal Giudice di Pace di Lovere (Bg), per la somma di € 1.440,00, oltre interessi e spese, per prestazione professionale consistente nella progettazione relativa ad un locale da ristrutturare. Si costituiva la ditta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza 6.10.2005 il Giudice di Pace adito confermava il decreto ingiuntivo opposto, ponendo le spese di lite a carico dei soccombenti.

Avverso tale decisione VB ed EO proponevano appello cui resisteva MM nella qualità di titolare della ditta suddetta.

Con sentenza depositata il 19.1.2008 il Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Clusone, confermava la sentenza appellata, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

Osservava il Giudice di appello che incombeva agli appellanti, ex art. 2697 c.c., provare l'eccezione da loro sollevata in ordine alla incompleta esecuzione dell'opera professionale da loro commissionata alla M,

prova, comunque, non emersa dall'istruttoria espletata, avendo, invece, parte ~~del~~ appellata allegato copiosa documentazione attestante l'avvenuta esecuzione di attività di progettazione.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso VB ed EO formulando un unico, articolato motivo illustrato da successiva memoria. L'intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

violazione o falsa applicazione degli artt. 1218-1453-1460- 2697c.c. e 115 c.p.c. in ordine alla ritenuta soccombenza dei coniugi V-E, per non avere dato prova dei fatti sottesi all'eccezione di inadempimento da loro sollevata; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità "il debitore convenuto per l'adempimento, che si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre la controparte, al fine di neutralizzare l'eccezione, ha l'onere di provare il proprio adempimento; peraltro, a fronte della contestazione degli opposenti relativa alla mancata consegna delle tavole progettuali menzionate nella fattura azionata in sede mo-

nitoria, incombeva a controparte la prova dell'avvenuta consegna, costituendo la realizzazione dei progetti e la loro consegna ai committenti il fatto costitutivo della pretesa di pagamento della AS

Il ricorso è fondato.

In base al principio consolidato di questa Corte, in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento(Cass. n. 15659/2011; n.1743/2007; 9351/2007). Nella specie la Corte territoriale ha disatteso tale principio, laddove ha affermato che incombeva sugli appellanti, che avevano eccepito l'incompleta esecuzione dell'opera commissionata all'appellata(MM , titolare della AS), provare, ex art. 2697 c.c., l'esatta esecuzione dell'opera professionale. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere

cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa
composizione anche per le spese del presente giudizio
di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugna-
ta e rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa compo-
sizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 20.2.2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

ANORDA DELL'ART. 132 ULTIMO
COMMA C.P.C. LA PRESENTE SENTENZA
VIENE SOTTOSCRITTA DALL'OSTENSORE
ANCHE QUELLO COMPLESSIVO PIÙ
ANZIANO DEL COLLEGIO, A SEGUITO
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DI UDENZA

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela Di Maria

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

15 APR. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela Di Maria